

Avv. Esterdonatella Longo - Avv. Ida Mendicino

c/o studio avv. Maria Schipani
via Alberti, 20- 88100 CATANZARO
tel. e fax 0984-481298- 1810338
pec:esterdonatella.longo@avvocaticosenza.it
ida.mendicino@avvocaticosenza.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA – CATANZARO

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G.N. 923/2014 PENDENTE DINANZI ALLA

SEZIONE II

per

il prof. **Giuseppe Stefanucci** (C.F. STFGPP76E19C352L), nato a Catanzaro il 19.05.1976 e residente in Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) alla via F. Lucifero n. 84, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Esterdonatella Longo (C.F. LNGSRD61R51D086N) e Ida Mendicino (CF. MNDDIA66H49D086U) - le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di rito al fax n. 0984.481298 ed agli indirizzi pec: esterdonatella.longo@avvocaticosenza.it, ida.mendicino@avvocaticosenza.it - ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Alberti n. 20, presso lo studio dell'avv. Maria Schipani;

-Ricorrente

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al viale Trastevere n.76/A, CF 80185250588, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34;

- l'**Ufficio Scolastico Regionale** per la Calabria, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Catanzaro Lido alla via Lungomare n. 259, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34.

-Resistenti

E NEI CONFRONTI DI

- prof. Antonello Galiano, nato a Cosenza l'1.05.1971 ed ivi residente alla c/da Torre Alta Inferiore, pal. Manna 1, C.F. GLNN71E01D086O, concorrente per la classe di concorso A033 nella Regione Calabria.

- Controinteressato

**PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- della graduatoria definitiva - pubblicata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. AOODRCAL 4772 del 25 marzo 2014 - della procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti indetto con DDG n. 82 del 24/9/2012, per la classe di concorso A033 della Regione Calabria nelle parti in cui tali graduatorie attribuiscono al prof. Giuseppe Stefanucci solo 72 punti anziché 73, a causa di una erronea od omessa valutazione dei titoli dichiarati;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori e propedeutici, degli atti applicativi e consequenziali, ancorché sconosciuti, ivi compresi gli atti con i quali le Amministrazioni Scolastiche hanno provveduto al conferimento - sulla base delle graduatorie impugnate – di incarichi in favore di altri docenti, in luogo della ricorrente.

FATTO e DIRITTO

Il prof. Giuseppe Stefanucci ha presentato domanda di partecipazione al concorso a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, di cui al D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82, per la classe di concorso A033 (Tecnologia). In particolare, il ricorrente ha dichiarato, con le forme ed entro i termini previsti dal bando del concorso, i titoli di seguito indicati a fronte dei quali la Commissione ha assegnato i seguenti punteggi:

TITOLI dichiarati dal prof. GIUSEPPE STEFANUCCI per un punteggio complessivo attribuito dalla commissione di 4 PUNTI		
DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Ai sensi del	Punti
Laurea in Ingegneria Civile, conseguita presso l'UNICAL il 20.10.2000 con la votazione di 110/110 con lode	Allegato 4 al Bando A.1.1	2
Abilitazione in altra classe di concorso A048-matematica applicata, conseguita presso la SSIS il 10.05.2003	Allegato 4 al Bando A.2.1	2
Abilitazione all'esercizio della Professione di Ingegnere	Allegato 4 al Bando A.2.17	1
Punteggio complessivo spettante Punti 5		

Il punteggio del ricorrente, sì come risultante dalla graduatoria definitiva risulta, però, erroneo e peggiorativo rispetto a quello allo stesso spettante in ragione dei titoli vantati e sottoposti alla valutazione della commissione esaminatrice, la quale ha illegittimamente omesso di annoverare il punteggio relativo a tutti i titoli vantati e puntualmente indicati nella domanda di partecipazione. Avverso tale illegittima collocazione nelle graduatorie di interesse il ricorrente ha proposto formale reclamo in data 31.03.2014, al fine di sollecitare

l'Ufficio Scolastico Regionale a modificare il punteggio assegnatogli, nonché ricorso innanzi al TAR della Calabria per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, delle graduatorie di merito definitive pubblicate con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. AOODRCAL 4772 del 25 marzo 2014 - della procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti indetto con DDG n. 82 del 24/9/2012, per la classe di concorso A033 della Regione Calabria, nelle parti in cui tali graduatorie gli attribuiscono solo 72 punti anziché 73, a causa di una erronea od omessa valutazione dei titoli dichiarati, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e propedeutici, degli atti applicativi e consequenziali, ancorché sconosciuti, ivi compresi gli atti con i quali le Amministrazioni Scolastiche hanno provveduto al conferimento - sulla base delle graduatorie impugnate - di incarichi in favore di altri docenti, in luogo del ricorrente.

La trattazione della causa è stata fissata per il 2 settembre 2014, per la decisione dell'istanza cautelare proposta.

Nelle more del giudizio è stata pubblicata una graduatoria di rettifica pubblicata, con **D.D.G. Prot. n. AOODRCAL11210, il 23 luglio 2014**, che con il presente atto si impugna.

DIRITTO

Si riportano tutti i motivi di impugnazione già dedotti nel ricorso principale:

MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE: INOSSERVANZA E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEX SPECIALIS APPROVATA CON DDG N. 82/2012 E DELLA TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - ALLEGATO 4 (ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 400 CO. 8 DEL D. LGS. N. 297/1994) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA (L.241/'90)– VIOLAZIONE DEI CRITERI DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 1 L. 241/'90) - DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DI RAGIONEVOLEZZA (L.241/'90);
ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI – PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA'E ILLOGICITA' MANIFESTA E PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Al fine di meglio evidenziare l'assoluta illegittimità ed irragionevolezza della valutazione della Commissione, pare opportuno tratteggiare una sintetica ricostruzione del dato normativo di riferimento.

Ai sensi dell'**art. 4 del Bando**, pubblicato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, rubricato **“DICHIARAZIONE, PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI”**:

comma 1: *“I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n.81, la cui tabella con la relativa ripartizione dei punteggi è riportata nell’Allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. I suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”.*

comma 2: *“La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;*

comma 5: *“Ai titoli, indicati nel citato Allegato n. 4, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 20 punti. L’allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascun titolo”.*

Secondo la tabella di valutazione dei titoli di cui al predetto allegato n. 4, devono essere attribuiti: - **fino a 8,50 punti** per il titolo di studio/titolo di abilitazione o d’idoneità specifico per l’accesso al concorso (A.1);

- **fino a 8,50 punti** per ulteriori titoli di abilitazione, altri titoli accademici o di post diploma, lauree e diplomi accademici AFAM, altri titoli professionali (A.2);

- **fino a 3 punti** per le pubblicazioni (B.1).

Atteso l’indicato dato normativo ed analizzando la posizione del ricorrente è possibile affermare che al prof. Giuseppe Stefanucci, per la classe concorsuale A033, a fronte di un punteggio complessivo attribuito dalla commissione di 4 punti per i titoli, spetta, invece, **un punteggio complessivo corretto di 5 punti.**

La Commissione Esaminatrice non ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell’Art. 12 del DDG n. 82/2012 e dell’Allegato 4 – Tabella Valutazioni Titoli, ad applicare la normativa di riferimento e, conseguentemente, ad una corretta valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda di ammissione e correttamente dichiarati. Tale comportamento è assolutamente censurabile, soprattutto se si considera che, nel caso di specie, vi è corrispondenza letterale tra quanto previsto nella più volte richiamata tabella di cui all’allegato 4, alla quale si riferisce il bando del concorso, ed i titoli dei quali si chiede la corretta valutazione; corrispondenza che è necessario verificare per preservare da eventuali errori nell’ammissione degli aspiranti ad un qualsiasi procedimento selettivo (Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4491).

L’Ufficio Scolastico Regionale ha, invece, tralasciato di applicare tutte le previsioni della più volte richiamata tabella errando nella valutazione dei titoli; omettendo, del tutto

illegittimamente, parzialmente o totalmente l'attribuzione del punteggio vantato e con ciò integrando anche una alterazione della *par condicio* dei concorrenti.

Ed infatti ad alcuni di essi i titoli sono stati valutati integralmente, ad altri parzialmente e in diversa misura e ad altri ancora per niente, senza alcun criterio, tantomeno predeterminato.

Né l'Amministrazione convenuta può ricercare motivazioni legittimanti il proprio arbitrario comportamento nella natura dei titoli oggetto di attenzione o nelle modalità di indicazione degli stessi da parte degli interessati – i quali, per come detto, si sono puntualmente attenuti alle prescrizioni del bando – sia per la specificità dei titoli oggetto di attenzione sia perché: *“Nel caso in cui, in sede di procedura concorsuale o para-concorsuale, la tabella dei titoli di valutazione dei candidati menzioni impropriamente un titolo (perché non omogeneo alla specifica categoria valutativa), l'erronea indicazione operata dall'amministrazione va risolta, ove possibile, alla luce del principio di conservazione dell'atto giuridico, dettato dall'art. 1376 c.c. e segnatamente del principio della c.d. "scelta del significato utile rispetto a quello inutile", con la conseguenza che il titolo a contenuto controverso o ambiguo deve essere interpretato nel senso in cui possa avere qualche effetto, anziché in quello in cui non ne avrebbe alcuno* (TAR Lazio – Roma, sez. III, N. 6393 del 02.07.2008).

A ciò si aggiunga che l'**art. 12** del (bando di concorso) **D.D.G. n. 82/2012** prevede, al punto 4, che *“Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio scolastico regionale”*.

Ferma l'illegittimità dei provvedimenti citati per violazione e falsa applicazione della normativa per quanto sopra detto, essi si appalesano ulteriormente illegittimi per non aver la Commissione esaminatrice palesato, in alcun modo, la motivazione sottesa all'effettuata valutazione dei titoli tanto che, per come già detto, non ha neppure indicato specificamente i punteggi attribuiti ai singoli titoli.

A ciò si aggiunga che la Commissione, in casi identici, si è regolata diversamente attribuendo punteggi differenti, così palesemente integrando l'illegittima disparità di trattamento dei concorrenti che si è trasfusa in una manifesta ingiustizia. Il tutto in aperta violazione dei principi di trasparenza e del giusto procedimento ai quali deve essere informata l'azione amministrativa oltre che in violazione del principio di ragionevolezza - nel quale confluiscono i principi di eguaglianza, imparzialità e di buon andamento – in forza del quale l'azione amministrativa deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa, sì da evitare decisioni arbitrarie e irrazionali in piena adesione ai dati di fatto ed agli interessi emersi nel corso dell'istruttoria ed in coerenza con le premesse ed i criteri

fissati dalla stessa P.A. Tali violazioni comportano anche un vizio di eccesso di potere, in particolare in relazione al difetto di motivazione, di ingiustificata disparità di trattamento o di contraddittorietà della motivazione stessa.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha, dunque, errato nella valutazione dei titoli del ricorrente e, pertanto, deve provvedere tempestivamente alla rettifica delle graduatorie pubblicate con gli impugnati provvedimenti, atteso che l'illegittima, mancata attribuzione dei punteggi spettanti al prof. Stefanucci ha implicato anche il suo errato collocamento nella graduatoria di riferimento, con grave pregiudizio, considerato che **la mancata attribuzione** di 1 punto gli ha comportato la perdita di numerose posizioni e ciò in un contesto nel quale, le graduatorie di che trattasi saranno utilizzate per coprire i posti che dovessero rendersi disponibili per effetto di rinunce o decadenze, dopo l'avvio dell'anno scolastico, e nel quale il D.L. n. 104 del 12.09.2013, come convertito dal Parlamento in data 7 novembre 2013, all'art.15, co.1, prevede un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, per gli anni 2014-2016 e che il detto reclutamento dovrà avvenire anche con lo scorrimento delle graduatorie impugnate stante l'attuale vigenza del doppio canale di reclutamento, come richiamato dall'art. 399 del d.lgs 16 aprile 1994, n. 297, che prescrive l'accesso ai ruoli oggi per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami, come confermato con il **Decreto del MIUR n. 356 del 23.05.2014** che ha autorizzato lo scorrimento delle suddette graduatorie.

Appare, dunque, di tutta evidenza l'esistenza di un forte interesse del ricorrente a vedersi valutare correttamente i titoli vantati e ad essere, pertanto, collocato in graduatoria nella posizione spettante.

Per i motivi sopra esposti la **graduatoria definitiva della procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti** di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24.09.2012, per la **classe di concorso A033**, non è corretta e deve essere riformulata nelle parti in cui, **a causa di una erronea valutazione dei titoli dichiarati dal candidato, essa attribuisce al prof. Stefanucci 72 punti anziché 73.**

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, il danno grave ed irreparabile emerge palesemente dalla circostanza che altri docenti potrebbero essere considerati vincitori di concorso al posto del ricorrente, poiché la graduatoria impugnata sarà utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato che dovranno essere effettuate in forza del D.L. n. 104/2013, convertito dal Parlamento in data 7 novembre 2013 - che all'articolo 15, co. 1, prevede un piano triennale

per l'assunzione a tempo indeterminato, per gli anni 2014-2016, di 26.264 docenti curricolari in ogni ordine e grado e di 1.608 insegnanti specializzati di sostegno – attesa la vigenza del doppio canale di reclutamento come richiamato dall'art. 399 del d.lgs n. 297/1994, che prescrive l'accesso ai ruoli oggi per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e come previsto dal Decreto del MIUR n. 356 del 23.05.2014 che ha autorizzato lo scorrimento delle suddette graduatorie.

E' di tutta evidenza, dunque, l'esistenza di un **pregiudizio grave e irreparabile in conseguenza della scorretta valutazione dei titoli dichiarati dal ricorrente, con seguente suo illegittimo collocamento nella graduatoria di merito, utilizzabile ai fini delle prossime assunzioni, in una posizione più arretrata rispetto a quella legittimamente spettante.**

Per tutto quanto dedotto,

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito

in via preliminare:

sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ordinando all'amministrazione resistente di procedere alla corretta valutazione dei titoli dichiarati dal ricorrente, così come analiticamente indicato;

nel merito:

annullare tutti gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto,

riconoscere il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante sulla base dei titoli posseduti, sì come analiticamente indicati negli atti di causa.

Si allega:

la graduatoria rettificata con D.D.G. Prot. N. AOODRCAL 11210 del 23 luglio 2014.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore dei costituiti procuratori.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato, attiene a materia di pubblico impiego e che è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 32.298,99, come da dichiarazione in atti.

Salvis iuribus.

Cosenza, 3.08.2014

Avv. Esterdonatella Longo

Avv. Ida Mendicino

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Catanzaro, ho notificato copia conforme all'originale del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34, ivi recandomi e consegnando copia conforme all'originale a mani di

Altra copia, conforme all'originale, ho notificato all'**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34, ivi recandomi e consegnando copia conforme all'originale a mani di

Altra copia, conforme all'originale, ho notificato al prof. **Antonello Galiano**, residente in Cosenza alla c/da Torre Alta Inferiore, pal. Manna 1, ivi spedendogliela, per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato, come per legge, oggi